

Reg. Sent. 1608/2024
Depositata il 09.12.2024
n. 481/2021 R.G. Tribunale
n. 2416/2019 R.G. notizie di reato

TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA
- RITO ORDINARIO -
SENTENZA
(art. 544 e segg. c.p.p.)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il GIUDICE del TRIBUNALE di PESCARA - dott.ssa Marina VALENTE - alla pubblica udienza del giorno 7 novembre 2024 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

P. G., nato a (...) il (...), con domicilio eletto ai sensi dell'art 161 c.p.p. in via (...), (...);

LIBERO - ASSENTE

assistito e difeso di fiducia dall' Avv. P. P. del Foro di Pescara;

PARTE CIVILE:

R. L.

Assistita e difesa dall' Avv. C. B.

IMPUTATO

Dei reati di cui ai seguenti capi di imputazione:

a) Reato di cui agli artt. 81 cpv. e 570 c.p., perché faceva mancare alla figlia minorenni P. N. i necessari mezzi di sussistenza economica omettendo di corrispondere alla madre affidataria, R. L., l'assegno mensile di mantenimento, determinato nella misura di 400,00 euro dal Tribunale di Pescara in data 1.07.2013, e omettendo totalmente di contribuire alle spese straordinarie.

In Pescara, dal mese di luglio 2018, condotta in corso alla data del 14.07.2019.

b) Reato di cui agli artt. 582,585, in relazione all'art 577 comma 1 n. 4) c.p., perché stratonandola e spintonandola con violenza, causava alla propria ex convivente R. L. un trauma distorsivo del rachide cervicale, lesione personale giudicata guaribile in 12 giorni.

Con l'aggravante di aver agito per motivi abietti, ovvero per reazione alle legittime rimostranze della R., che richiedeva la corresponsione del contributo di mantenimento della figlia minore N.

In Montesilvano, il 24.11.2018

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Con l'intervento di:

- Pubblico Ministero in persona della dott.ssa De Meo;
- Avv. C.B., del foro di Pescara, difensore della parte civile;
- Avv. P. Provenzano, del Foro di Pescara, difensore di fiducia dell'imputato.

Le parti hanno concluso come da verbale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'imputato è stato tratto a giudizio con decreto di citazione diretta dell'11.06.2020 per rispondere dei reati di cui in rubrica.

Alla prima udienza di comparizione del 20.05.2021, assente l'imputato, la persona offesa si è costituita parte civile e sono state ammesse le prove come richieste dalle parti.

Alla successiva udienza del 03.02.2022, stante l'impedimento per motivi di salute dell'imputato, il Tribunale ha rinviato il procedimento.

All'udienza del 20.10.2022 il PM ha prodotto certificato medico relativo alla p.o. e la difesa ha prodotto documentazione cui le parti si sono opposte.

Il Giudice ha acquisito e si è riservato sulla relativa utilizzabilità in sede di decisione. È stata escussa la persona offesa, R. L.

Nel corso della successiva udienza del 06.04.2023 è stata sentita la teste M. D.

All'udienza del 05.10.2023 il procedimento è stato rinviato a causa dell'impedimento del Giudice.

In data 21.03.2024 è stato escusso il teste D.E. B. ed il Tribunale ha rinviato per la discussione.

All'udienza del 03.10.2024 il Giudice ha rilevato una irregolarità nella notifica all'imputato del decreto di anticipazione dell'udienza e, pertanto, ne ha disposto la rinnovazione ed ha rinviato il procedimento.

Nel corso dell'udienza del 17.10.2024 l'Avv. P. ha prodotto interrogatorio reso dall'imputato dinanzi al PM; indi, le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni e il Giudice ha rinviato il procedimento per repliche.

All'udienza del 07.11.2024, in assenza di repliche, il Giudice si è pronunciato come da dispositivo di cui è stata data lettura in aula.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sussiste la penale responsabilità dell'imputato in ordine al fatto descritto nel capo a) dell'imputazione.

Invero, la persona offesa-denunciante, ha dichiarato di essersi separata dal compagno P. G. in data 1.7.2013; che, giusta provvedimento del Tribunale di Pescara, il compagno era tenuto a corrisponderle la somma di €.400,00 per mantenimento della figlia minore di nome P. N. e che lo stesso, a partire dal mese di luglio 2018 non aveva mai corrisposto la somma dovuta nei modi e nei termini indicati dal Tribunale, costringendola, per far fronte al sostentamento della propria figlia, a richiedere aiuto a terze persone.

Dette dichiarazioni accusatorie non hanno trovato smentite nel corso del dibattimento; anzi, sono supportate dalle dichiarazioni rese dello stesso imputato in sede di interrogatorio di garanzia, tenutosi il giorno 26.2.2020 dinanzi ai Carabinieri di Montesilvano, avendo in detta sede ammesso di aver smesso di versare "il mantenimento circa 10 mesi fa", nonché dalla circostanza che il prevenuto né in sede di interrogatorio, né successivamente ha prodotto documentazione, a suo dire in suo possesso, attestante gli avvenuti versamenti.

La circostanza che a partire dal mese di luglio 2019, la minore P. N. sia stata affidata al Servizio Sociale, in forza di un provvedimento emesso dal Tribunale per i Minorenni di L'Aquila in data 26.6.2019, non fa venire meno l'obbligo al mantenimento dei figli minori, posto che tale situazione è determinata proprio dal difetto di assistenza da parte del genitore.

Lo stato di bisogno del figlio minore, ai fini della configurabilità del delitto in esame, ricorre anche quando alla somministrazione dei mezzi di sussistenza provveda la madre e/o i nonni con i proventi del loro lavoro.

Lo stato di bisogno del figlio minore, come è noto, va presunto, essendo costui, per l'età, privo di capacità lavorativa e di produrre reddito proprio, rappresentando la minore età "in re ipsa" una condizione soggettiva dello stato di bisogno, con il conseguente obbligo per i genitori di contribuire al mantenimento, assicurando tutti i mezzi di sussistenza (ex plurimis Cass. n. 20636/2007; Cass. n. 715/2004). Nozione, quest'ultima, richiamata dall'art. 570 c.p., comma 2, la quale chiarisce che devono, nella attuale dinamica evolutiva degli assetti e delle abitudini di vita familiare e sociale, ritenersi compresi non più e non soltanto i mezzi di sussistenza per la sopravvivenza vitale (quali vitto e alloggio), ma anche gli strumenti che consentono un sia pur contenuto soddisfacimento di altre complementari esigenze della vita quotidiana (abbigliamento, libri di istruzione, mezzi di trasporto, mezzi di comunicazione).

Alla luce di quanto sopra va ritenuta sussistente la fattispecie di reato contestata ricorrendone tutti gli estremi e, conseguentemente, va dichiarata la penale responsabilità dell'imputato in ordine al fatto contestatogli.

Non ricorrono le condizioni di cui all'art. 131 bis c.p., tenuto conto che il comportamento illecito si è protratto per un lungo lasso temporale e l'imputato è persona censurata.

Valutati tutti gli elementi utili di cui all'art. 133 C.P. si stima equa la pena di mesi due di reclusione ed €.180,00 di multa.

L'imputato è tenuto per legge al pagamento delle spese processuali.

L'accertamento della penale responsabilità comporta la condanna dell'imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile, da liquidarsi in separata sede, e alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla stessa che si liquidano in €.3.420,00, oltre accessori di legge.

A diversa conclusione deve, invece, giungersi in ordine al reato contestato al capo b) dell'imputazione.

Invero, risulta per tabulas che all'epoca dei fatti vi fosse una forte conflittualità tra l'imputato e la persona offesa sfociata in diverse denunce reciproche.

Nessuno ha assistito all'episodio descritto nel capo di imputazione. Eppure, secondo la versione dei fatti resa dalla persona offesa, l'episodio sarebbe accaduto verso le ore 16:30 all'interno di un locale pubblico: "Bar Riccione".

Risulta *per tabulas* che la persona offesa all'epoca dei fatti fosse dedita all'uso smodato di alcool - condizione, questa, che aveva assunto una connotazione di particolare gravità da giustificare l'adozione da parte del Tribunale per i Minorenni di L'Aquila di un provvedimento di sospensione della potestà genitoriale in capo alla persona offesa "al fine di prevenire il rischio che la minore sia coinvolta in incidenti cagionati dallo stato di ebbrezza della madre" (vedasi provvedimento del Tribunale per i Minorenni di L'Aquila in atti).

Le lesioni riscontrate sulla persona offesa dai sanitari del Pronto Soccorso il giorno 24.11.2018, possono essere causate non solo da aggressioni, ma anche da accidentali sinistri: cadute, scivolate, urti imprevedibili e repentini.

Dunque, nessun elemento significativo è emerso dall'istruttoria a supporto della versione dei fatti offerta dalla persona offesa.

Pertanto, l'imputato va mandato assolto dal reato ascrittogli al capo b) dell'imputazione perché il fatto non sussiste.

La presente motivazione viene resa nel termine indicato in dispositivo, ex art.544 co.3 c.p.p.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533 e ss. c.p.p.;

DICHIARA

P. G. responsabile del reato ascrittogli al capo a) dell'imputazione e lo condanna alla pena di mesi due di reclusione ed €. 180,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Condanna P. G. al risarcimento del danno in favore della parte civile, da liquidarsi in separata sede, e alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla stessa che si liquidano in €.3.420,00, oltre accessori di legge.

Visto l'art 530 c.p.p.

ASSOLVE

P. G. dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste.

Fissa giorni 90 per la motivazione.

Pescara, li 7 novembre 2024

Il Giudice